

**ACCORDO NAZIONALE MODIFICATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA « SCALA MOBILE » AL SETTORE DEL  
COMMERCIO DEL 29 APRILE 1957**

Il 30 aprile 1963 in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO da una parte;

e dall'altra parte:

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGO-MENSA E SERVIZI (F.I.L.C.A.M.S.);

la FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI E TURISMO (F.I.S.A.S.C.A.T.);

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE TURISTICHE, COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.T.C.A.);

visto il secondo comma dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio del 29 aprile 1957, relativo al trasferimento ad assegni familiari di ogni quinto punto in aumento dell'indennità di contingenza;

considerato che detta operazione di trasferimento era connessa con la suddivisione in Sezioni della gestione della Cassa Unica Assegni Familiari;

constato che con Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 la gestione della Sezione Commercio, Professioni e Arti è stata unificata con quelle delle Sezioni dell'Industria, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e della Lavorazione del Tabacco, e che pertanto tale innovazione legislativa impone di riconsiderare il meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 4 dell'Accordo 29 aprile 1957;

in attesa di una definitiva soluzione contrattuale della questione sopra delineata;

si conviene:

Articolo Unico.

I punti corrispondenti all'indice 120 e 125 di cui all'accordo 29 aprile 1957 per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio sono destinati ad aumento dell'indennità di contingenza, ferme restando le relative decorrenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la CONFCOMMERCIO F.to Aliotta)

p. la FISASCAT F.to Pettinelli-Ferlito

p. la FILCAMS F.to Gotta

p. la UIDATCA F.to Carroni